



Associazione Italiana Mediatori Familiari

“Linee guida per l’accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio”

Il presente documento, corredato da schemi e tavole sintetiche, si propone come uno strumento d’orientamento agli operatori giuridici. Il testo è stato approvato ufficialmente all’Assemblea Generale Annuale dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.) il 24 giugno 2007 e successivamente rivisto dal Consiglio Direttivo dell’A.I.Me.F. nella seduta del 01 luglio 2017 alla luce delle modifiche normative intervenute e dei riconoscimenti qualitativi dell’Associazione *ed è reperibile sul sito www.aimef.it*.

L’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)

- ha sede legale in Milano in Corso Sempione 10 esede Operativa in Arezzo alla Via Montanara n.22 - tel/fax: 0575/942136 – info@aimef.it - www.aimef.it;
- è un’organizzazione professionale senza scopi di lucro, nata nel 1999, che raggruppa Mediatori Familiari, con una specifica formazione, successiva alla laurea in scienze sociali o del diritto, con competenza nell’ambito del sostegno alle coppie/famiglie in crisi formata da mediatori familiari qualificati in attività;
- è iscritta dal 2002 nell’elenco speciale del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) con n.33/03 e pertanto i suoi associati costituiscono albo nazionale privato dei mediatori familiari e sono tutti coperti da RC professionale come mediatori familiari;

E’ la prima organizzazione di Mediatori Familiari iscritta nell’elenco delle Associazioni Professionali previsto dall’art.2, comma 7, della **Legge 14 Gennaio 2013, n. 4, - Disciplina delle professioni non organizzate in ordini** - e tiene un elenco nazionale privato dei Mediatori Familiari qualificati consultabile sul sito www.aimef.it. E’ inserita nella seconda sezione del predetto elenco - Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dall’associato - consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E) www.sviluppoeconomico.gov.it;

L’Associazione Italiana Mediatori Familiari è altresì inserita nella Norma UNI 11644

da Agosto 2016 con il titolo: “Attività professionali non regolamentate-Mediatore Familiare-Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.”

Non si presenta come il portavoce di un particolare modello di mediazione familiare, ma li contiene tutti (negoziale, strutturato, GeA, clinico, sistemico-relazionale, mediterraneo, trasformativo, integrato, Morineau-sociale, co-mediazione Se.Ra. globale, eclettico ESBI, ecc.), purché rispettosi di un comune codice deontologico specifico che è parte dello Statuto associativo A.I.Me.F.

premessato che

•in caso di separazione , scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio (art. 337 bis c.c.)

l'art. 337ter c.c. dispone che *“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;*

• il successivo art. 337octies c.c. stabilisce che *“qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337ter c.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”;*

• nulla è disposto in merito a chi siano gli esperti e con quali modalità il magistrato, le parti o i loro avvocati possano accedere alle loro prestazioni nel corso del procedimento giudiziario;

• per coinvolgere il mediatore familiare nel corso del giudizio nei Tribunali si attuano prassi differenziate: ora viene nominato C.T.U. ex art. 61 c.p.c., ora ausiliario ex art. 68 c.p.c., ora senza riferimenti specifici;

• tale modalità operativa genera confusione circa la specificità dell'intervento mediativo nell'ambito del processo di separazione e divorzio;

• invero, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe avere una formazione specifica che risponda agli *standards* minimi stabiliti dallo *FORUM EUROPEAN - Formation et Recherche en Médiation Familiare* ([www.europeanforum - familymediation.com](http://www.europeanforum-familymediation.com)) organismo di formazione e ricerca in mediazione costituitosi a Marsiglia (Francia) nell'aprile 1998. Standard ripresi e perfezionati nello Statuto A.I.Me.F.;

• inoltre, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe agire nel rispetto della deontologia professionale regolamentata dal *European Code of Conduct for Mediators* firmato a

Bruxelles il 2 luglio 2004. Deontologia ripresa e perfezionata nello Statuto e nel Regolamento Interno A.I.Me.F.;

• infine, il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98) /1 del 19.01.98 del Consiglio d'Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:

- a) la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;
- b) il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
- c) la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo;

• l'istituto dell'esperto mediatore *ex art. 337octies c.c.* è incompatibile con quello del C.T.U. *ex art. 61 e ss c.p.c. e artt. 13-24; 89-92 disp. att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p.c.* innanzitutto per l'autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario. Difatti, mentre gli ausiliari del giudice - tra cui *in primis* il C.T.U. - sono da quest'ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il mediatore familiare, invece, mette la propria professionalità a disposizione delle parti. Il destinatario dell'attività dell'ausiliario risulta, di conseguenza, essere il giudice, mentre i beneficiari dell'attività del mediatore sono le parti. Inoltre, la riservatezza e la confidenzialità degli incontri, l'assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la natura esclusivamente compositiva dell'intervento, la volontarietà dell'accesso al percorso (che esclude, di per sé, una nomina da parte del giudice, una formulazione di quesito e un giuramento), confermano l'inconciliabilità tra i due istituti. Infine, essendo l'attività del mediatore svolta su incarico e nell'interesse delle parti, il relativo compenso è concordato tra questi ultimi e il mediatore e non liquidato dal giudice.

Tanto premesso, l'A.I.Me.F. ritiene che l'art. 337octies c.c. si riferisca all'esperto mediatore familiare quale nuova figura tipica, extraprocessuale e che, in ragione di ciò, sia opportuno regolare l'accesso alle sue specifiche prestazioni in base alle seguenti

LINEE GUIDA OPERATIVE:

1. in applicazione dell'art. 337octies c.c. il provvedimento del giudice potrebbe essere del seguente tenore: *“Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, riservato ogni provvedimento, rinvia all'udienza del..... per permettere alle parti di raggiungere un accordo avvalendosi di esperti mediatori familiari”*;
2. a prescindere dalla fase e dal grado di giudizio, ove le parti vogliano spontaneamente accedere ad un percorso di mediazione familiare è necessario che le medesime, tramite i loro legali

- rappresentanti, facciano istanza congiunta al giudice per sospendere l'*iter* giudiziario, rinviando la trattazione della causa per un tempo adeguato al percorso mediativo;
3. è necessario tenere distinte le figure processuali del C.T.U., di cui all'art. 61 e ss c.p.c. e degli altri ausiliari del giudice *ex art. 68 c.p.c.*, da quella extraprocessuale dell'esperto mediatore, cui le parti possono accedere anche ai sensi dell'art. 337*octies* c.c.;
 4. è preferibile che il giudice non disponga un invio coatto indiretto in mediazione familiare (in ambito di Consulenza Tecnica d'Ufficio) ma che, all'occorrenza, si limiti a sensibilizzare le parti e i loro legali sulle opportunità che la risorsa offre, invitandoli ad un incontro informativo con un mediatore familiare qualificato, senza obbligo di accesso al percorso di mediazione;
 5. allo scopo è necessario rendere accessibile alle parti e agli organi tradizionali del processo un elenco dei mediatori familiari esperti a favorire la comunicazione e la negoziazione finalizzata agli accordi di separazione distinto da quello dei C.T.U. e degli altri ausiliari del giudice. L'A.I.Me.F. chiede di rendere disponibile e consultabile l'elenco dei propri associati presso la Cancelleria della Sez. Famiglia del Tribunale o della Volontaria Giurisdizione;
 6. il professionista incaricato dovrà tenere sempre presente il suo ruolo e la sua funzione a seconda dell'incarico ricevuto e precisamente:
 - quando è nominato dal giudice in funzione di C.T.U., il consulente, qualora dovesse essere anche mediatore familiare, dovrà attenersi all'incarico ricevuto nei limiti del quesito e svolgere le attività processuali previste e regolate dal c.p.c., senza avviare un percorso di mediazione familiare;

SCHEMA

A

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA:

		CTU ex art. 61 c.p.c. ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.	ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE ex art. 337 octies c.c.
1.	BENEFICIARIO ATTIVITÀ	Giudice ai fini della decisione	Parti ai fini della composizione del conflitto
2.	ACCESSO PER LE PARTI	Obbligatorio su provvedimento del giudice	Volontario su scelta delle parti
3.	AMBITO ATTIVITÀ	Endo-processuale	Extra-processuale
4.	CONFERIMENTO INCARICO	Nomina e quesito del giudice	Scelta delle parti
5.	GIURAMENTO	Si	No
6.	RESPONSABILITÀ	<input type="checkbox"/> Civile <input type="checkbox"/> Penale generica <input type="checkbox"/> Penale specifica come pubblico ufficiale <input type="checkbox"/> Sospensione dall'esercizio	<input type="checkbox"/> Civile <input type="checkbox"/> Penale generica

7.	RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	<input type="checkbox"/> Relazione e processo verbale <input type="checkbox"/> Chiamata a chiarimenti	<input type="checkbox"/> Riservatezza e confidenzialità sul contenuto degli accordi. <input type="checkbox"/> Eventuale comunicazione dell'avvenuto o meno percorso di mediazione
8.	COMPENSO	Liquidato dal giudice	Concordato tra le parti ed il mediatore
9.	INCARICO CONFERITO	Di tipo valutativo attraverso: <input type="checkbox"/> consulenze <input type="checkbox"/> descrizioni <input type="checkbox"/> indagini	Di tipo compositivo attraverso: <input type="checkbox"/> riduzione della conflittualità <input type="checkbox"/> miglioramento della comunicazione

**SCHEMA
B**

ATTIVITÀ DI INCARICO DEL PROFESSIONISTA IN BASE AL RUOLO ED ALLA FUNZIONE

RUOLI E FUNZIONI	ATTIVITÀ
<p style="text-align: center;">CTU ex art. 61 c.p.c. ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.</p> <p>con competenze tecniche specifiche nominati dal Giudice per giurare e rispondere ad un quesito</p>	<p>Consulenza tecnica finalizzata a svolgere l'incarico di tipo valutativo ricevuto nei limiti del quesito e nel rispetto del c.p.c., senza avviare un percorso di Mediazione Familiare</p>
<p style="text-align: center;">ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE ex art. 337 octies c.c.</p> <p>con competenza specifica nella mediazione familiare, incaricato dalle parti in funzione di esperto mediatore ex art. 337 octies c.c.</p>	<p>Attività di mediazione con esclusivo intento compositivo e negoziale, nel rispetto del codice deontologico dei mediatori familiari, senza redazione di relazione tecnica</p>